

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto federale

CONVOCA

l'Assemblea federale elettiva per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso il *Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria Hotel*, Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma, tel. 06 35091, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEG A

alla presente convocazione il “Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva” approvato dal Consiglio federale nella riunione del 3 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea elettiva della Federazione è convocata dal Presidente federale almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione e mediante successiva PEC trasmessa ai delegati assembleari almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 276 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	58 Delegati
LND	91 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,10
20 Delegati LNP Serie B	1,29
58 Delegati Lega Pro	1,51
91 Delegati LND	1,93
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea federale elegge per un quadriennio olimpico il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In occasione dell'Assemblea federale sono altresì eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per la elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti Tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per la elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della FIGC. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione:

- a) le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto;
- b) le candidature a Presidente del Collegio dei revisori dei conti, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 31, comma 3, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente federale ed a Consigliere federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accREDITO della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie A

La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime tre Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei consiglieri federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d’Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di almeno 2 Comitati dell'area di appartenenza;

b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisione Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei cinque consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

Sono comunque eletti, uno come Consigliere Federale d'Area e l'altro come Consigliere Federale Nazionale, i candidati che rappresentano il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del loro genere, abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle tre distinte aree, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.4 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti l'Assemblea Federale, due in rappresentanza dei calciatori professionisti e due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di almeno 3 Delegati assembleari dei calciatori e delle calciatrici. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei calciatori professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei dilettanti deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.5 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di almeno 2 tra i Delegati assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto

chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle candidature al Presidente Collegio dei revisori dei conti, elezione e maggioranze deliberative

In conformità all'art. 31, comma 3, dello Statuto, per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Generale da ciascuna Lega o Componente Tecnica, utilizzando il modello allegato. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4, dello Statuto. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

Il sottoscritto

.....,

NOME

COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica.....,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

.....

NOME

COGNOME

alla elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2021-2024.

FIRMA

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI
NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

.....
il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale Nazionale della L.N.D.
ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali/Divisione calcio a
cinque/Dipartimento Interregionale/Dipartimento Calcio Femminile/Divisione Calcio
Femminile di seguito elencati:

Comitato/Divisione/Dipartimento

Firma Presidente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI TRE CONSIGLIERI FEDERALI DI AREA IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale d'area della L.N.D. ai
sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali L.N.D. di seguito elencati:

Comitato Regionale

Firma Presidente Comitato Regionale

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI QUATTRO CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Status di appartenenza _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Categoria di appartenenza _____

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato

(NOME)

(COGNOME)

Nato a

il _____

Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

Delegato _____
(NOME) (COGNOME)

Nato a _____ il _____ Firma _____

FIRMA CANDIDATO
